

Sez. 1^a Civile, Sentenza n. 687 del 24 Gennaio 1991 (Rv. 470645)

*Presidente: Vela A. Estensore: Cantillo M. P.M. Di Renzo M. (Conf)
V. (I.) contro T. (S.)*

Rigetta, App. Napoli 28 ottobre 1988

082056 **Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni** - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - Procedimento di opposizione al tribunale per i minorenni - Giudizio diretto ad esercitare l'interesse del minore infrasedicenne già riconosciuto da uno dei genitori al riconoscimento dell'altro nonostante l'opposizione del primo - Criteri - Considerazioni degli effetti positivi derivanti normalmente dal secondo riconoscimento - Insufficienza.

Nel giudizio previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ. - diretto ad accertare se il riconoscimento del figlio minore infrasedicenne, cui si oppone il genitore che ha già riconosciuto il minore, sia tuttavia rispondente all'interesse dello stesso minore - la considerazione degli effetti positivi, che in via normale si producono a favore del minore con il secondo riconoscimento (sia per la contemporanea presenza della figura materna e di quella paterna, sia per i diritti relativi all'educazione, istruzione e mantenimento), non può essere da sola sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza del genitore, giacché il vantaggio del minore va apprezzato non in via presuntiva, bensì in concreto, attraverso una completa valutazione dei suoi interessi, alla luce delle ragioni addotte dall'altro coniuge per negare il consenso, tenendo anche presente la necessità di evitare turbamenti e conflittualità psicologiche, pregiudizievoli all'armonioso sviluppo della personalità del minore, nonché le esigenze materiali, morali e psicologiche del minore, correlate all'età, alla sua condizione attuale e a quella in cui si verrebbe a trovare dopo il secondo riconoscimento.